

VERBALE DI ACCORDO

Regolamentazione ore di permesso previste dall'art. 21 lettera B del CCNL 17-06-2011 e dal punto b) dell'Accordo Utilitalia del 10 luglio 2016

Pietrasanta 02/01/17 E..

Prot. 00004...B1

La società Ersu spa, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti

e

le OO.SS. rappresentate:

per la FP-CGIL da:

.....VAGLI LUIGI.....

per la FIT-CISL da:

.....SALARA MARCO.....

per la UILTRASPORTI da:

.....BACCI MORENA.....


- alla luce del rinnovo contrattuale, verbale di Accordo del 10 luglio 2016 sottoscritto da Utilitalia e le Segreterie nazionali delle OO.SS. FP Cgil-Fit Cisl-Uiltrasporti e Fiadel;
- in considerazione di quanto in esso previsto ed applicato dall'Azienda, ossia che: ai soli lavoratori in forza al 31/12/2016, escluso il personale inquadrato nei livelli 7°-8°-Quadro, verranno riconosciuti 30 ore di permessi compensativi annui a partire dal 01 gennaio 2017, in aggiunta alla misura oraria minima, da fruire con le stesse modalità delle ex festività (Art. 21 lett. b comma 1), che diverranno 34 ore dal 01 gennaio 2018 ad esclusione del solo personale amministrativo;
- al fine di semplificare ed equiparare a tutto il personale la gestione delle ore di permesso retribuito spettanti ai singoli lavoratori;

concordano

- 1) i 3 giorni di permesso, previsti ai sensi dell'art. 21 lettera B del CCNL 17-06-2011 in sostituzione di alcune precise festività soppresse, equivarranno, per il personale a tempo pieno, non più a 18 ma a 19 ore (6 ore e 20 minuti x 3 = 19 ore);
- 2) le ore annuali residue dei permessi, sia quelle previste dall'art. 21 lett. b del CCNL che quelle di cui in premessa, previste a partire da gennaio 2017 e gennaio 2018 dal punto b) del rinnovo contrattuale del 10 luglio 2016, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di assunzione (sia prima che dopo il 01 maggio 2008), se non goduti al 31 dicembre dell'anno di riferimento non saranno liquidati ma confluiranno nel monte-ore delle ferie residue (casella ferie Anno Precedente) da riportare ad anno nuovo e da usufruire entro il 31 maggio di tale anno; le ore residue a quella data verranno liquidate con le retribuzioni del mese di Giugno.

Letto, approvato e sottoscritto.

ERSU S.p.A



Le OO.SS.

